

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma — Mercoledì, 30 giugno 1926

Numero 149

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 31-36) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Proprietario generale dello Stato, a norma del circolare 28 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi — Ancona: G. Focola — Aquila: F. Aquelli — Arezzo: A. Pellegrini — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: G. Leprini — Bari: Fratelli Favia — Belluno: S. Benetta — Benevento: E. Tomaselli — Bergamo: Anonima Libreria Italiana — Bologna: L. Cappelli — Bolzano: L. Travisani — Brescia: E. Castoldi — Cagliari: R. Carta-Caspi — Caltanissetta: P. Miliù Russo — Caniobasso: (*) — Carrara: Libreria Bajni — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio — Catania: G. Giannatta — Catanzaro: V. Scaglione — Chieti: F. Piccirilli — Como: O. Nani e C. — Cosenza: (*) — Cremona: Libreria Sonzogno — Cuneo: G. Salomone — Ferrara: Langhini e Bianchini — Firenze: Arnando Rossini — Fiume: Dante Alighieri, di G. Dolcetti — Foggia: G. Pflone — Forlì: G. Archetti — Genova: Libreria internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale — Girgenti: L. Bianchetta — Grosseto: F. Signorilli — Imperia: S. Benedusi — Lecco: Libreria Fratelli Spacciano — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci — Mantova: Arturo Mondovi — Massa: E. Medici — Messina: G. Principato — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria, Società Editrice Internazionale — Modena: G. T. Vincenzi e nipote — Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; E. Majolo e figlio — Novara: R. Gaglio — Padova: A. Draghi — Palermo: O. Fiorenza — Parma: D. Viannini — Pavia: Succ. Bruni Morelli — Perugia: Simonelli — Pesaro: O. Semprini — Piacenza: V. Porta — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite — Pola: E. Schmidt — Potenza: (*) — Ravenna: E. Lavagnoli — Reggio Calabria: R. D'Angelo — Reggio Emilia: L. Bonvicini — Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale, Magliana e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorilli — Rovigo: G. Marin — Salerno: P. Schiavone — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi — Sassari: G. Ledda — Siena: Libreria San Bernardino — Siracusa: G. Greco — Sondrio: Zarucchi — Spesla: A. Zacutti — Taranto: Fratelli Filippi — Teramo: L. d'Ignazio — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale — Trapani: G. Banci — Trento: M. Dierker — Treviso: Longo e Zoppelli — Trieste: L. Cappelli — Venezia: L. Cappelli — Verona: R. Cabianca — Vicenza: G. Galla — Zara: E. de Scoufald. — Tripoli: Libreria Pichera — Asmara: A. A. e F. Cicero. — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — NB. Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: II Mostra zootecnica in Teano Pag. 2726

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

- 1363. — LEGGE 25 giugno 1926, n. 1065.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. Pag. 2726
- 1364. — RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1926, n. 1070.
61° prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26 Pag. 2796
- 1365. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1926, n. 1068.
Variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, dell'economia nazionale e della Colonia Eritrea, e proroga di provvedimenti Pag. 2796
- 1366. — RELAZIONE e R. DECRETO 25 giugno 1926, n. 1069.
60° prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26 Pag. 2799

- 1367. — REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1058.
Proroga del termine utile per il compimento delle procedure espropriative dei beni immobili necessari per l'ampliamento dell'Aeroscalo «Natale Palli», in Parma. Pag. 2799
- 1368. — REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1057.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento dell'Aeroscalo di Boscomantico. Pag. 2800
- 1369. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1926, n. 1062.
Misura della tassa fissa di registro per la società che assumerà la concessione del cavo sotterraneo telefonico tra Napoli-Roma-Casteggio-Bologna-Trieste-Milano-Sempione Pag. 2800
- 1370. — REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1063.
Approvazione della convenzione 20 maggio 1926 che modifica le precedenti convenzioni con la Società ferrovie secondarie meridionali per l'elettrificazione della ferrovia circumvesuviana Pag. 2800
- 1371. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1926, n. 1064.
Impiego di fondi appartenenti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti in mutui agli Enti locali, a condizioni speciali e con gestione separata Pag. 2801

1372. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 1066.
Istituzione della Milizia nazionale forestale Pag. 2801

REGIO DECRETO 6 giugno 1926.
Dimissioni del Consiglio dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, e nomina del Commissario straordinario. Pag. 2803

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1926.
Modificazione alla tassa di scambio sul legname resinoso da opera Pag. 2803

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle colonie: Comunicazione Pag. 2804

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale:
Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti Pag. 2804
Comuni fillosserati Pag. 2804

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per la cattedra di professore non stabile di matematica finanziaria presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania Pag. 2804

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Municipio di Ferrara: 2ª estrazione delle obbligazioni del prestito di 6 milioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Mostra zootecnica in Teano.

Con decreto 9 giugno 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 detto al registro n. 8 Finanze, foglio 105, il comune di Teano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la II Mostra zootecnica che avrà luogo in quella città nel corso del mese di giugno 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1363.

LEGGE 25 giugno 1926, n. 1065.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

Art. 6.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-27, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 29 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1926-27.

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 20 maggio 1926, stipulata fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali, per l'elettrificazione, con unico sistema, dell'intera ferrovia circumvesuviana (tronchi Napoli-Barra-Ottaviano-Poggiomarino-Sarno e Napoli-Barra-Pompei-Poggiomarino).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1926.

Atti del Governo, registro 249, foglio 159. — COOP

Numero di pubblicazione 1371.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1926, n. 1064.

Impiego di fondi appartenenti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti in mutui agli Enti locali, a condizioni speciali e con gestione separata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, mediante nuove disponibilità, alla concessione di mutui per opere pubbliche, nonchè a costituire un impiego redditizio dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza, oltre che mediante la concessione di detti mutui, anche col riinvestimento di una quota dei fondi stessi in altri titoli garantiti dallo Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, possono essere impiegati in mutui per opere pubbliche al saggio del 6.50 per cento da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, compresi tra questi gli Enti delle nuove Provincie.

Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, ma saranno iscritti

in una contabilità separata e costituiranno una serie a parte tra le gestioni speciali della Cassa medesima.

Art. 2.

Qualora si tratti di opere pubbliche, per le quali sia concesso un contributo statale, questo, comunque sia da calcolarsi, sarà confermato nella misura attualmente in vigore, secondo le disposizioni che lo riguardano, restando l'onere residuale a carico degli Enti mutuatari.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, per una quota non superiore al decimo, possono essere reinvestiti in cartelle del credito comunale e provinciale e in altre ad esse parificate, essendo titoli garantiti dallo Stato, a condizione che siano fruttifere ad un saggio non inferiore a quello indicato nell'art. 1, tenuto conto dello scarto sul valore nominale.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze potrà con suo decreto variare il saggio d'interesse dei mutui da concedersi ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Con decreti Reali promossi dal Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, e, successivamente, sarà provveduto al riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1926.

Atti del Governo, registro 249, foglio 160. — COOP

Numero di pubblicazione 1372.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 1066.

Istituzione della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma organica con ordinamento militare del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza della pesca e per la custodia dei Regi tratturi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la giu-

stizia, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Milizia nazionale forestale per i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza sulla pesca e per la custodia dei Regi tratturi.

Art. 2.

L'organico della Milizia nazionale forestale è quello risultante dal seguente quadro:

Ufficiali

Grado	4° - Ispettore generale	1
»	5° - Console generale	1
»	6° - Consoli	18
»	7° - Primi seniori	16
»	8° - Seniori	28
»	9° - Centurioni	78
»	10° - Capi manipolo	214
		356

Sottufficiali e militi

Marescialli maggiori	40
Marescialli capi	60
Marescialli	300
Brigadieri	450
Vice brigadieri	500
Militi scelti	723
Militi	2927
Allievi	200
	5200

Entro i limiti dei posti dell'organico di cui sopra, il reclutamento in aggiunta al numero corrispondente ai vecchi organici, soppressi in virtù del successivo art. 7, avverrà in ragione di non più di 500 militi all'anno, di guisa che l'attuazione completa della riforma si verificherà nel sesto anno dall'istituzione della Milizia forestale.

Art. 3.

Ai sottufficiali e militi della M. N. F. sono riconosciute le qualifiche rispettivamente attribuite dalle vigenti leggi ai sottufficiali e alle guardie forestali.

Art. 4.

Per i servizi della M. N. F. il ruolo del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali (gruppo A) di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, è aumentato dei seguenti posti:

Grado	6° - Direttore capo divisione	1
»	7° - Capo sezione	1
»	8° - Consulteri	2
»	9° - Primi segretari di ragioneria	3
»	10° - Segretari di ragioneria	4
»	11° - Vice segretari di ragioneria	
		11

Art. 5.

I funzionari tecnici del Real corpo delle foreste, ad eccezione dei funzionari di grado 5°, possono, alla prima attuazione del presente decreto-legge, essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della M. N. F., purchè siano dichiarati idonei dalle Commissioni di avanzamento, e colle modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 11 del presente decreto.

I funzionari che non faranno passaggio nel detto ruolo saranno mantenuti in servizio restando nel ruolo cui attualmente appartengono fino ad eliminazione.

Il numero dei posti che si renderanno vacanti in seguito ad eliminazione dei funzionari che rimarranno negli attuali ruoli del Real corpo delle foreste, andranno in aumento dell'organico della M. N. F. in modo però che tale organico nei gradi 6°, 7°, 8°, non giunga a superare 21, 22 e 35 posti rispettivamente.

Art. 6.

I posti dei ruoli organici di cui alla tabella II allegata al R. decreto 9 aprile 1925, n. 583, a quella n. 82 (gruppo B) dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e alla tabella A (gruppi A e B) allegata al R. decreto 24 maggio 1925, n. 926, che si renderanno vacanti per il passaggio dei funzionari nel ruolo degli ufficiali della M. N. F. a norma del precedente art. 5 restano soppressi.

Art. 7.

Sono soppressi i ruoli del personale di custodia dei Regi tratturi e del Real corpo delle foreste e di quello di vigilanza della pesca, stabiliti rispettivamente con le tabelle n. 8, n. 39 e n. 50 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

I graduati e gli agenti appartenenti a detto ruolo possono far passaggio nella M. N. F. colle modalità che saranno determinate con successivo provvedimento ai termini dell'articolo 11 del presente decreto.

Art. 8.

E' avvocato alla M. N. F. il servizio di custodia del patrimonio boschivo dei Comuni; con successivo provvedimento, da emanarsi nei modi di cui all'art. 11 del presente decreto, saranno determinati speciali contributi a carico dei Comuni in corrispettivo di tale servizio per un importo complessivo di annue L. 3.000.000, e verranno aumentati quelli attualmente corrisposti dalle Provincie ai sensi dell'art. 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, di un importo complessivo di annue L. 7.000.000.

I Comuni e le Provincie, in corrispondenza all'importo del contributo ad essi assegnato, rilasceranno delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti nei modi consueti, di quinquennio in quinquennio.

Art. 9.

L'azienda del Demanio forestale contribuirà alle spese conseguenti dal presente decreto, con la somma annua di lire 5.000.000.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per l'economia nazionale, saranno fissate le decorrenze per l'applicazione del 1° alinea del precedente art. 8.

Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, ai termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI —
ROCCO — VOLPI — CIANO — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 168. — COOP

REGIO DECRETO 6 giugno 1926.

Dimissioni del Consiglio dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, e nomina del Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051, che origina in Ente morale l'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane e ne approva lo statuto organico;

Visto il R. decreto 31 luglio 1919, n. 1491, che modifica lo statuto organico dell'Unione;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio dell'Unione nella seduta del 7 maggio 1926, con la quale rassegna le proprie dimissioni;

Ritenuto necessario di provvedere d'urgenza per non interrompere il funzionamento dell'Unione, per procedere sollecitamente alla revisione dello statuto organico di essa in relazione ai fini dell'art. 12 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2205, e tenuto conto delle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e di quelle emanate in applicazione di essa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del Consiglio dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051, e disciplinata dal vigente statuto organico, approvato con R. decreto 31 luglio 1919, n. 1491.

Art. 2.

L'on. prof. Giovanni Raineri, senatore del Regno, è nominato Commissario straordinario per la gestione dell'Ente, per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi e con l'incarico di provvedere alla redazione di un nuovo statuto organico in relazione ai fini dell'art. 12 del R. decreto-legge del 27 novembre 1919, n. 2205, tenuto conto delle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e di quelle emanate in applicazione di essa.

Le indennità dovute al Commissario, poste a carico dell'Unione, saranno fissate con decreto Ministeriale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1926.

Modificazione alla tassa di scambio sul legname resinoso da opera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, la aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione per il periodo dal 1° luglio 1926 al 31 dicembre 1926, tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abeto, larice e pino)	Alliquota di tassa di scambio per quintale
	Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni . . .	0.30
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . . .	0.40
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sottomisure: travature di qualunque lunghezza.	1.05
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame).	0.75

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.